

## **REGOLAMENTO**

### **TITOLO I ATTIVITA' SANITARIA**

#### **CAPO I Principi regolatori.**

##### **Articolo 1**

##### **Principi regolatori per realizzare lo scopo previsto dall'art 4 Statuto**

- La promozione sociale della assistenza specialistica pubblica e privata in modo da favorire la accessibilità a tutte le fasce di utenza, quale scopo fondamentale della associazione, previsto all'art 4 Statuto, è improntato ai principi previsti dall'art 3 septies L. n 502/1992.

#### **CAPO II Definizioni**

##### **Articolo 2 Servizi Sanitari Sociali**

- Si intendono per "SERVIZI SANITARI SOCIALI" tutte le forme assistenziali "atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione di garantire, anche nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione" ( cfr Dlgs 229/99 art.3 septies-Integrazione Sociosanitaria).

- I "Servizi Sanitari Sociali" riguardano in generale tutte le attività sanitarie di diagnosi, terapia, riabilitazione volte alla tutela della salute della persona, comprendendo in particolare "le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite" (cfr Dlgs 229/99 art.3 septies-Integrazione Sociosanitaria).

- I "Servizi Sanitari Sociali" erogati dagli Studi e Ambulatori aderenti alla Associazione Sanidoc, in riferimento agli scopi fondamentali enunciati all'art 4 del suo Statuto, sono strutturati in tre distinte tipologie di attività finalizzate rispettivamente:

a) alla promozione sociale della assistenza sanitaria (cd PRESTAZIONI SANITARIE SOLIDALI);

b) alla promozione della assistenza integrativa (cd PRESTAZIONI SANITARIE GENERALI) Essa è basata sui principi di universalità ed equità" promosso dalla

Associazione e rivolto a tutte le fasce di utenza indipendentemente dalle condizioni socioeconomiche costituisce la c.d. “Sanità Generale”

c) alla promozione della qualità professionale e aziendale (cd PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALI).

### **Articolo 3 Responsabilità sociale dell’impresa**

- La “RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL’IMPRESA” è il rispetto delle giuste regole di comportamento dei soggetti esercenti le professioni e le attività private sanitarie per le quali il profitto di impresa non rappresenta lo scopo bensì il giusto risultato di un lavoro ben fatto, non potendo essere la ricchezza distribuita se non prima prodotta per cui essi si impegnano a cooperare nella realizzazione di un percorso di auto-organizzazione e di autodeterminazione fondato sui valori Comunitari della solidarietà, della coesione sociale e del bene comune con particolare riguardo agli impatti economici e sociali derivanti dall’esercizio della professione e/o della attività sanitaria cd “profit”

### **Articolo 4 Welfare Community**

- La “Comunità Solidale dei Soci Promotori e Sostenitori” è denominata “Welfare Community”

- L’ Associazione si impegna nella sua qualità di Garante a perseguire, in coerenza con i propri principi ispiratori e valori fondamentali, un modello non governativo di “Welfare Sanitario” complementare a quello del Servizio Sanitario Nazionale che, pur basato su differenziati Livelli Assistenziali (cd LEA, LIA, LOA) per fasce socioeconomiche di utenza, assicuri uno standard di servizio tale da garantire “accessibilità”, “sicurezza”, “appropriatezza” e “sostenibilità” delle cure Sanitarie

### **Articolo 5 Sanità Solidale**

- La promozione sociale della assistenza sanitaria (cd PRESTAZIONI SANITARIE SOLIDALI) viene realizzata secondo criteri di di sussidiarietà”.

- L’associazione adotta piani sanitari tariffari denominati “Livelli Essenziali di Assistenza – LEA Sanidoc” basati sul “Nomenclatore Tariffario del SSN” emanato con D.M. 22 luglio 1996 e successive modifiche ed interpretazioni delle singole regioni, allo scopo di soddisfare le finalità statutariamente previste. “

## **Articolo 6 Sanità Generale**

- La realizzazione dei principi di universalità ed equità” promosso dalla Associazione e rivolto a tutte le fasce di utenza indipendentemente dalle condizioni socioeconomiche costituisce la c.d. “Sanità Generale”
- L’associazione adotta propri piani sanitari tariffari denominati “Livelli Integrativi di Assistenza – LIA Sanidoc” basati su proprio “Nomenclatore Tariffario LIA” calmierato allo scopo di soddisfare il bisogno primario di salute della persona umana.

## **Articolo 7 Sanità Speciale,**

- Il complesso integrato dei “servizi **Sanitari** basati sul principio di eccellenza” promosso dalla Associazione ai fini del Miglioramento Continuo della Qualità Professionale e Aziendale (MCQ Sanidoc) costituisce la “**Sanità Speciale**”
- L’associazione adotta piani sanitari tariffari denominati Livelli Ottimali di Assistenza – LOA Sanidoc basati sul “Nomenclatore tariffario massimo” allo scopo di soddisfare i bisogni accessori di salute della persona umana (estetica, confort, ecc.)

## **CAPO III Contributi a carico dei soci**

### **Articolo 8 Contributo etico**

- Come previsto dagli artt 4 e 5 dello Statuto i Soci Promotori si obbligano a “promuovere” i servizi sanitari sociali mettendo a disposizione della associazione un contributo etico.
- Il contributo etico è costituito da devoluzioni in denaro o da prestazioni gratuitamente prestate a Sanidoc.
- La sommatoria dei contributi etici costituisce il fondo per l’assistenza sussidiaria.
- Come previsto dallo statuto detto fondo è impiegato a beneficio dei soggetti che versino in condizioni di disagio socioeconomico
- L’ammontare del fondo per l’assistenza sussidiaria e la misura del contributo etico dovuto da ogni singolo socio promotore è stabilita annualmente dal consiglio direttivo dell’associazione.

**Articolo 9**  
**Criteri di individuazione dei soggetti**  
**aventi accesso all'assistenza sussidiaria**

- Il Consiglio Direttivo individuerà di volta in volta i soggetti a favore dei quali sarà impiegato il fondo per l'assistenza sussidiaria.
- Esso dovrà garantire in proposito parità di trattamento a parità di condizioni, criteri oggettivi e predeterminati di selezione tenuto conto della libera scelta del paziente, dei requisiti delle strutture in riferimento alle esigenze del paziente, alla tipologia di prestazioni e dell'urgenza dell'intervento.

**Articolo 10**  
**Volontariato Attivo**

- Oltre agli interventi sopra indicati possono essere previste forme di "volontariato attivo" nei casi auspicabili in cui da parte dei singoli soci promotori venga data disponibilità a ulteriori trattamenti del tutto o parzialmente gratuiti anche attraverso accordi e intese con enti pubblici o privati no profit ai sensi dell'art 4 dello Statuto ovvero venga devoluta a titolo di contributo etico alla Associazione un'ulteriore somma facente parte del corrispettivo delle prestazioni

**Articolo 11**  
**Contributo etico una tantum**

- Oltre a versare la quota associativa i soci sostenitori possono essere tenuti a "*sostenere*" i servizi sociali mettendo a disposizione dell'associazione un "*contributo etico una tantum*".
- Il "*contributo etico una tantum*" è finalizzato alla promozione della assistenza sussidiaria a favore di cittadini comunitari o extracomunitari che non siano in grado di avere accessibilità alle cure per cause economiche e/o sociali.
- Tali soggetti sono individuati con i criteri sopra indicati.
- Il consiglio direttivo stabilisce se ed a quali condizioni i soci sostenitori possono essere tenuti a versare il contributo etico.

**Articolo 12**  
**Volontariato di sostegno**

- I Soci Sostenitori aventi attività economiche (ad es. Banche, Assicurazioni, Aziende, Esercizi Commerciali ecc) possono devolvere alla Associazione:
  - una percentuale degli incassi percepiti a fronte della cessione di beni o servizi ad altri Soci in forza di convenzioni stipulate con Sanidoc;

- contributi aggiuntivi per l'erogazione di trattamenti sanitari attraverso accordi e intese con enti pubblici o privati no profit ai sensi dell'art 4 dello Statuto.

### **Articolo 13** **Fondo di Sussidiarietà**

- Il presente Regolamento dovrà fare parte integrante di ogni convenzione o accordo contrattuale stipulato dalla Associazione in ogni caso in cui essa, nella qualità di promotore, affidi in ogni caso ed a qualsiasi titolo a un "gestore" il patrimonio economico-finanziario della Associazione ed in particolare i propri fondi a qualsiasi titolo costituiti.

## **TITOLO II** **ATTIVITA ' GESTIONALE**

### **CAPO I** **Sperimentazione Gerstionale**

#### **Articolo 14** **Sperimentazione Gestionale per i Servizi Sanitari Sociali**

Si intende per "Sperimentazione Gestionale per la promozione dei servizi **sanitari** sociali" il programma finalizzato al riconoscimento nazionale dell' Associazione ai sensi dell'art 1 del suo Statuto, alla realizzazione di nuovi modelli economico assistenziali di tipo sussidiario e integrativo basati su soggetti cd "terzi paganti" e alla realizzazione di nuovi modelli clinico organizzativi basati sull'accreditamento volontario "tra pari" dei Soci Promotori in seno alla Associazione

La sperimentazione gestionale avverrà ai sensi delle normative vigenti e, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e non potrà essere inferiore ad un anno.

Il consiglio direttivo dell'associazione potrà determinare un termine maggiore in caso di comprovare esigenze volte a garantire gli obiettivi della Sperimentazione.

Ai sensi e per gli effetti dell art 9 bis del Dlgs 229/99 possono essere realizzate forme di collaborazione tra la Rete Sanitaria Sociale e strutture del Servizio Sanitario Nazionale)

## **CAPO II**

### **Qualità gestionale**

#### **Articolo 15**

#### **Accreditamento “tra pari” e Certificazione “ISO 9000” degli insediamenti Sanitari Sanidoc**

La Associazione valuta e riconosce ai Soci Promotori, presso gli insediamenti sanitari che vogliono far parte della sua Rete **Sanitaria** Sociale – attraverso un processo di accertamento volontario - il possesso dei requisiti predeterminati dalla associazione stessa.

Il Manuale per il Miglioramento Continuo della Qualità Professionale ed Aziendale (MCQ Sanidoc) individua le condizioni minime per il riconoscimento.

Chi intenda ottener tale riconoscimento dovrà sottoporsi volontariamente alla verifica ispettiva (cd audit) del Comitato VRQ di cui all’art 15 dello Statuto

Tale riconoscimento viene definito “Accreditamento “tra pari” Sanidoc”.

Attraverso un ente terzo - indicato dalla Associazione e accreditato SINCERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità - è valutato e riconosciuto il possesso dei requisiti per la Certificazione ISO 9001/Vision 2000 (MQ ISO Sanidoc) nonché alle norme UNI EN ISO 9000. Tale riconoscimento viene definito “Certificazione “ ISO” Sanidoc”

## **CAPO III**

### **Trasparenza e comunicazione**

#### **Articolo 16**

#### **Organo di stampa.**

L’associazione si dovrà dotare di un proprio organo ufficiale di stampa costituito da un sito web.

Il sito web dovrà prevedere pagine di accesso libero al pubblico e pagine di accesso riservato esclusivamente ai soci nel rispetto della legge sulla privacy nei modi e termini che verranno stabiliti dal consiglio direttivo.

#### **Articolo 17**

#### **Carta dei Servizi**

- L’associazione redigerà un carta dei servizi Sanidoc nei modi e nei termini che verranno stabiliti dal Consiglio direttivo.

- La Carta dei servizi è il documento che Sanidoc è tenuto a fornire ai propri utenti.

- In esso sono descritti finalità, modi , criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, diritti e doveri , modalità e tempi di partecipazione, procedure di controllo che l'utente ha a sua disposizione.

- La Carta è lo strumento fondamentale con il quale si attua il principio di trasparenza, attraverso la esplicita dichiarazione dei diritti e dei doveri sia del personale, sia degli utenti. Si ispira agli articoli 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana, che sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità della persona, e che vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica, sulle convinzioni religiose, e impegna tutti gli operatori e la struttura nel rispetto di tali principi.

In particolare Sanidoc:

a) ai Soci Promotori la Associazione si impegna a fornire il Manuale per il Miglioramento Continuo della Qualità (Manuale MCQ Sanidoc) per conseguire in seno alla Associazione l'accreditamento "tra pari" e alla certificazione ISO 9001 della attività sanitaria svolta dai Soci Promotori stessi; essa si impegna altresì a predisporre ogni servizio utile alla loro attività in conformità allo Statuto, con particolare riguardo all'organizzazione di eventi per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale (cd ECM), eventi per l'accreditamento e/o la certificazione ISO 9001, stipula di accordi contrattuali e convenzioni con cd "terzi paganti" pubblici o privati per la fornitura di servizi sanitari ovvero di accordi contrattuali e convenzioni con fornitori di beni e servizi inclusi quelli riguardanti la fornitura di softwares informatici per il collegamento in rete degli Studi/Ambulatori associati

b) aiSoci Sostenitori l'Associazione si impegna a fornire la documentazione costitutiva la Guida ai Servizi **Sanitari** Sociali, il Nomenclatore Tariffario e quanto altro per il soddisfacimento dei propri bisogni informativi ai fini di un libero e consapevole consenso alle cure; essa si impegna altresì a predisporre ogni servizio utile ai fini della tutela dei diritti soggettivi e interessi legittimi dei Soci Sostenitori in quanto utenti di servizi e prestazioni **Sanitarie** con particolare riguardo alla attività di verifica e vigilanza del rispetto dei requisiti degli Studi e Ambulatori aderenti all'Associazione e alla stipula con gli stessi di Piani Sanitari Tariffari per la fornitura di servizi **Sanitari** inclusi quelli riguardanti accordi contrattuali e convenzioni con fornitori di altri beni e servizi.

### **Articolo 18** **Servizi ai soci.**

L'associazione potrà fornire ai soci , nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio direttivo, consulenza legale, tributaria, gestionale.

## **Articolo 19**

### **Carta dei servizi**

- L'associazione redigerà un carta dei servizi Sanidoc nei modi e nei termini che verranno stabiliti dal Consiglio direttivo.
- La Carta dei servizi è il documento che Sanidoc è tenuto a fornire ai propri utenti.
- In esso sono descritti finalità, modi , criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, diritti e doveri , modalità e tempi di partecipazione, procedure di controllo che l'utente ha a sua disposizione.
- La Carta è lo strumento fondamentale con il quale si attua il principio di trasparenza, attraverso la esplicita dichiarazione dei diritti e dei doveri sia del personale, sia degli utenti. Si ispira agli articoli 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana, che sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità della persona, e che vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica, sulle convinzioni religiose, e impegna tutti gli operatori e la struttura nel rispetto di tali principi.